

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 13 del 30/01/2024**Struttura proponente:** AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA'
DELLE PRODUZIONI**Proposta n. 223 del 30/01/2024****CODICE CRAM:** DG.004.**Ob. Funz.:** non ricorre**CIG:** non ricorre**CUP:** F85E22000480009

Oggetto: Approvazione della Convenzione Operativa tra ARSIAL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM da realizzarsi nell'ambito del progetto di ricerca denominato "Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi" svolto in collaborazione con il DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia - Progetto Arisial T.O. 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020 - CUP F85E22000480009" Nomina del RUP.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 30/01/2024

Firma Macciocchi Alessandra

Responsabile del procedimento

Data 30/01/2024

Firma Macciocchi Alessandra

Dirigente di AREA

Data 30/01/2024

Firma Di Giovannantonio Claudio

OGGETTO: Approvazione della Convenzione Operativa tra ARSIAL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM da realizzarsi nell'ambito del progetto di ricerca denominato "Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi" svolto in collaborazione con il DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia - Progetto Arsiat T.O. 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020 - CUP F85E22000480009" Nomina del RUP.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 5 ottobre 2023 n. 642/RE con la quale è stato confermato l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio (conferito con la Determinazione del Direttore Generale 25 novembre 2019, n. 815), sino a nuove disposizioni e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTO l'Accordo Quadro di collaborazione stipulato tra ARSIAL e IZS approvato con DCA N. 19/RE del 3/03/2022, REP n. 16 del 22.03.2022 "Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM", con il quale le parti si impegnano a collaborare nella tutela della biodiversità di interesse agrario attraverso la realizzazione di attività e progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Annuali di cui alla LR 15/2000, perseguono finalità di caratterizzazione delle risorse genetiche animali autoctone del Lazio e delle relative produzioni per la loro valorizzazione, ed in particolare che tale Accordo prevede la collaborazione in materia di benessere animale e di qualità chimico-fisica, organolettica e igienico-sanitaria dei prodotti derivanti dalle filiere animali;

CONSIDERATO che L'ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia, a valle dell'Accordo Quadro (D.C.A. N. 47/RE del 19 maggio 2022) hanno stipulato una convenzione operativa (D.D. n. 310/RE del 11.05.2023) con la quale hanno istituito una collaborazione per il progetto di ricerca denominato "*Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi*", in relazione alla necessità di attuare una strategia di rilancio per il settore zootecnico, in linea con la strategia "*Farm to fork*", che impone di sostenere le politiche settoriali in coerenza con la conservazione della biodiversità naturalistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito della richiamata collaborazione tra ARSIAL e DAFNE, ai fini dello svolgimento delle attività di progetto sulla valutazione del benessere animale, risulta necessario il coinvolgimento dell'IZS-LT finalizzato al supporto medico-scientifico relativo alla valutazione di alcuni parametri previsti nel modello Classyfarm, trattati nelle checklist del Ministero della Salute, che prevedono, nell'applicazione del protocollo di valutazione, la partecipazione di veterinari allo scopo di poter confrontare le analisi derivanti dalle attività di progetto su due gruppi di dati:

- 1) quelli previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 collegato ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche);
- 2) quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o *animal-based measures* (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica.

VISTO l'art. 4 del predetto Accordo quadro tra ARSIAL e IZS, approvato con DCA N. 19/RE del 3/03/2022, REP n. 16 del 22.03.2022, che prevede per lo sviluppo di attività oggetto dell'accordo, la stipula di convenzioni operative tra le Parti "Convenzioni operative o Accordi di Collaborazione", si ritiene di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, in cui vengono definiti termini e condizioni per la realizzazione delle attività da attuarsi in collaborazione, al fine di mettere a punto e validare, in condizioni di allevamento estensivo per diverse specie animali, protocolli semplificati per la valutazione del benessere animale in linea con il dettato normativo e i parametri trattati nelle checklist del Ministero della Salute,

che prevedono la partecipazione di veterinari per acquisire conoscenze utili per verificare quali impegni limitano attualmente l'accesso al sostegno pubblico per i modelli volontari basati su Classyfarm, sia nell'ambito dell'Ecoschema 1 livello 2 che nell'ambito dell'intervento SRA_30 "Benessere animale" del CSR 2023/2027, relativamente alle specie ammesse a sostegno dalla Regione Lazio nell'ambito dell'intervento, per gli allevamenti che detengono razze a rischio di erosione genetica (Bovino Maremmano, pecora Sopravissana, capre autoctone del Lazio - Grigia Ciociara, Bianca Monticellana, Capestrina e Fulva), oltre che a proporre eventuali specifici impegni da sostenere in futuro con specifico riferimento sia alle specie già ammesse, sia per quelle attualmente escluse dalle misure sul Benessere Animale;

RITENUTO che l'expertise tecnico-scientifico dell'IZS - LT sui temi di competenza veterinaria nella sfera del benessere animale rappresenti un riferimento ineludibile per la platea dei professionisti pubblici e privati operanti nella Regione Lazio su tale ambito di attività;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato la d.ssa Alessandra Macciocchi, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento;

DATO ATTO che l'attività non determina la corresponsione di somme a qualsiasi titolo;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE lo schema di Convenzione operativa tra ARSIAL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM da realizzarsi nell'ambito del progetto di ricerca denominato "Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi" svolto in collaborazione con il DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia).

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la d.ssa Alessandra Macciocchi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No

CONVENZIONE OPERATIVA

Accordo quadro ARSIAL – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Rep. 16/22 approvato con Deliberazione C.d.A. n. 19/RE del 03.03.2022

CUP F85E22000480009

“Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM”;

TRA

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (d’ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del dirigente dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità, dott. Claudio Di Giovannantonio, domiciliato per la carica presso ARSIAL, con sede legale in via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma – P. IVA 04838391003.

E

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (d’ora innanzi denominato «IZSLT»), nella persona del Commissario Straordinario dott. Stefano Palomba, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007;

PREMESSO CHE:

– **Arsial e l’IZS-LT** hanno stipulato un Accordo Quadro approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 19/RE del 3/03/2022, REP n. 16 del 22.03.2022 *“Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM”;*

– In particolare, nell’ambito del suddetto Accordo Quadro:

- le Parti s'impegnano a collaborare nella tutela della biodiversità di interesse agrario attraverso la realizzazione di attività e progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Annuali di cui alla LR 15/2000, perseguono finalità di caratterizzazione delle risorse genetiche animali autoctone del Lazio e delle relative produzioni per la loro valorizzazione ed in particolare;
- l'art. 2 prevede la collaborazione *in materia di benessere animale e di qualità chimico-fisica, organolettica e igienico-sanitaria dei prodotti derivanti dalle filiere animali.*
- l'art. 4, prevede che *"le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative o Accordi di Collaborazione che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate. Le Convenzioni Operative e gli Accordi di collaborazione dovranno contenere le descrizioni specifiche di:*
 - *attività da svolgere;*
 - *obiettivi da realizzare;*
 - *termini e condizioni di svolgimento;*
 - *tempi di attuazione;*
 - *risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;*
 - *definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;*

– in materia di benessere animale, la normativa di riferimento si è sviluppata a **partire** dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (*recepita in Italia con D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146*). Nell'arco di 25 anni, si è venuta a stratificare una normativa UE obbligatoria, ed una normativa nazionale volta a favorire *l'adesione volontaria degli allevatori a sistemi di certificazione normata*: in particolare, l'articolo 224-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA), poi declinato con il recente decreto

interministeriale 2 agosto 2022, al fine di definire uno schema di produzione a carattere nazionale, con regole generali e requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica, con particolare riguardo alle specie oggetto di allevamento intensivo. Si tratta di modelli interessati da una progressiva implementazione; infatti: sono state definite dapprima le regole per la specie suina, poi per bovini da latte e carne, a seguire ovicaprini, pollame e cunicoli, mentre non risultano ancora definite quelle per gli equidi, notoriamente non interessati da modelli di allevamento intensivo;

– in relazione al Piano Strategico Nazionale 2023-2027, in attuazione del Regolamento UE 2021/2115, tra i tipi di intervento sotto forma di *pagamenti diretti*, si prevede un regime di aiuto su base volontaria per gli agricoltori in ragione dell'elevato livello di ambizione climatico-ambientale delle pratiche agricole attuate. Tali regimi ecologici, anche detti *Eco-schemi*, sono concepiti per impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori, già previsti dal sistema di condizionalità, e recano requisiti che riguardano il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e il contrasto della resistenza antimicrobica.

In particolare, l'**Eco-schema I** "*Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale*" rappresenta un impegno volontario da parte dell'allevatore, finalizzato a sostenere il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, ad innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari, ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR) e migliorare il benessere degli animali in allevamento;

– a sua volta la Regione Lazio, nell'ambito del Complemento di programmazione 2023/2027, al fine di "*favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva*" ha attivato l'intervento SRA30 - "*Benessere animale*" verificato tramite il sistema integrato ClassyFarm (Azione B), secondo diversi ambiti di valutazione-miglioramento (A - *Management* aziendale e personale, B - *Strutture ed attrezzature* e C - *Animal based measures*) e aree di intervento cui all'art. 46 del regolamento delegato (UE) 2022/126 [lettere a), b), c), d), f)] che, attraverso lo strumento delle *check list* di autocontrollo per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale;

<i>Aree d'intervento di cui all'art. 46 reg. UE 2022/126</i>	<i>Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm</i>
a) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali;	Area A - <i>Management</i> aziendale e personale
b) condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;	Area B – Strutture ed attrezzature
c) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo	Area A <i>Management</i> aziendale e personale; Area B – Strutture ed attrezzature;
d) accesso all'aperto e pascolo	Area B – Strutture ed attrezzature
e) pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso alla immunocastrazione.	Area C - <i>Animal based measures</i>

– la Regione Lazio, precedentemente alla normativa nazionale SQNBA, nel periodo di programmazione 2014/2020 aveva già introdotto una specifica misura 214 PSR volta a sostenere, su base volontaria e secondo modelli auto-dichiarativi non assistiti da certificazione di parte terza, il miglioramento del benessere animale per alcune specie in allevamento (bovini latte e carne, bufalini, ovicapri), la cui applicazione ha già evidenziato livelli di adesione diversificati: rispetto alla platea dei potenziali aderenti, l'adesione è risultata massima per le specie bovina e bufalina da latte, significativa per i bovini da carne, intermedia per gli ovini e pressoché nulla per i capri, mentre gli equidi erano esclusi dalla misura;

– dalle diverse priorità applicative del SQNBA già vigenti e dalla disamina dei livelli di adesione alla misura 214 PSR Lazio 2014/2020, discende la necessità di approfondire le condizioni di accesso alle nuove misure per specie e razze autoctone interessate da norme di tutela della biodiversità agraria regionale e nazionale, atteso che il modello di allevamento estensivo al pascolo, cui esse

sono associate e che funge da riferimento ideale per il benessere animale, **non risulta essere, allo stato attuale, condizione sufficiente per l'accesso al modello Classyfarm per le razze autoctone a maggior rischio di erosione genetica**, sia per il pagamento PAC dell'Ecoschema I livello 2, sia per l'intervento SRA 30 PSR Lazio 2023/2027, *in primis* perché alcune specie sono state espressamente escluse (es. tutti gli equidi), sia perché le condizioni di impegno attualmente previste, non risultano adeguatamente tarate per le tipologie di allevamento concretamente praticate per le razze autoctone di bovini da carne, ovicaprini e suini. Dai primi approfondimenti operati, emerge che alcuni elementi di verifica, posti all'interno dei rispettivi ambiti di valutazione del Classyfarm, siano impraticabili nelle realtà di allevamento regionali: ciò in quanto le strutture e le superfici disponibili per capo nei sistemi attuali di allevamento delle *razze a maggior rischio di erosione genetica*, risultano assenti o molto precarie, ovvero la nuova costruzione e/o l'adeguamento di strutture esistenti potrebbero non essere compatibili con le norme urbanistiche e ambientali, in quanto la maggior parte delle aziende sono attive in Aree Naturali Protette, Aree della Rete Natura 2000 e zone vincolate sotto il profilo paesistico-ambientale. Ugualmente, l'impegno di effettuare un programma di rotazione dei pascoli, in funzione di un efficace controllo delle parassitosi, potrebbe essere scarsamente praticabile, soprattutto in contesti di proprietà pubbliche i cui pascoli vengono assegnati stagionalmente con contratti di fida pascolo, come pure la possibilità di una integrazione alimentare al pascolo per gruppi di base; altresì, il numero di addetti che si occupano degli animali, piuttosto che la loro formazione, risulta spesso carente, atteso i costi per manodopera specializzata. Particolarmente critico risulta soprattutto l'impegno ad adeguare le strutture di stabulazione, al fine di aumentare le superfici disponibili per capo, per soglie scarsamente compatibili con l'edificazione in ambienti tutelati quali Aree Naturali Protette e aree della Rete Natura 2000. I nuovi standard dimensionali, per ora da conseguire su base volontaria, sono destinati a diventare nel tempo cogenti, in base ai nuovi indirizzi di politica europea in tema di benessere degli animali di allevamento che l'EFSA detterà nei prossimi anni, con il rischio di indurre gli allevatori di razze autoctone in sistemi estensivi ad abbandonare definitivamente l'attività, con evidente perdita di patrimoni genetici di estremo valore e dei servizi ecosistemici generalmente connessi all'allevamento al pascolo;

– da tale scenario sommariamente tratteggiato discende la necessità di approfondire, con istituzioni scientifiche e nell'ambito normativo attuale (D.

Lgs. 146/2001) ottimali parametri-soglia per gli allevamenti estensivi relativamente all'accudimento, all'assistenza da parte dell'uomo, alla registrazione dei trattamenti terapeutici, al rispetto delle c.d. "5 libertà", ai fabbricati e locali di stabulazione, agli impianti, agli alimenti (compresa l'acqua di abbeverata), al contenimento delle mutilazioni e ai procedimenti di allevamento, secondo metodologie di studio basate sia su rilievi diretti (es. stato nutrizionale), sia su rilievi indiretti (es. disponibilità di acqua e pascolo, carica parassitaria delle feci);

– come previsto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Decreto Legislativo 146/200 di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, *"la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"*;

– sulla scorta di tali presupposti, ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia hanno stipulato una convenzione operativa (di cui alla determinazione direttoriale n. 310/RE del 11.05.2023) con la quale hanno istituito una collaborazione per il progetto di ricerca denominato **"Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi"** in relazione alla necessità di attuare una strategia di rilancio per il settore zootecnico, in linea con la strategia *"Farm to fork"*, che impone di sostenere le politiche settoriali in coerenza con la conservazione della biodiversità naturalistica. Per gli allevamenti di "piccole dimensioni" con risorse genetiche animali autoctone del Lazio di cui alla legge 15/2000, risulta fondamentale approfondire e valutare requisiti e condizioni del benessere animale nei contesti in cui si svolgono attività zootecniche con sistemi estensivi, al fine di attivare e/o introdurre interventi/modelli, volti al miglioramento della gestione e delle condizioni dell'ambiente, della prevenzione delle principali patologie e per il controllo dello stato di salubrità degli animali in allevamento e al pascolo;

– nell'ambito della richiamata collaborazione tra ARSIAL e DAFNE, ai fini dello svolgimento delle attività di progetto sulla valutazione del benessere animale, risulta necessario il coinvolgimento dell' IZS-LT finalizzato al supporto tecnico-scientifico relativo alla valutazione di alcuni parametri previsti nel

modello Classyfarm, trattati nelle checklist del Ministero della Salute, che prevedono, nell'applicazione del protocollo di valutazione, la partecipazione di veterinari formati, allo scopo di poter confrontare le analisi derivanti dalle attività di progetto su due gruppi di dati:

1) quelli previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 collegato ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche)

2) quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica.

CONSIDERATO CHE

– l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

– conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Quinquennio 2022-2027” approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 28/09/2022, attuato da ARSIAL attraverso programmi operativi annuali, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e con il quale la Regione:

- a) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
- b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza;

– la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di

alcun vincolo di segreto o riservatezza e devono essere resi pubblici di comune accordo anche tramite pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;

- le attività di ricerca, oggetto della presente convenzione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio e di benessere animale;
- la collaborazione, oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

La premessa e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto e durata

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca denominato **“Valutazione del benessere animale nei sistemi zootecnici estensivi”** di cui alla convenzione operativa stipulata tra ARSIAL e DAFNE giusta determinazione direttoriale n. 310/RE del 11.05.2023 al fine di supportare le attività di:

- report sui parametri di difformità rilevate in seguito alla compilazione informale delle check-list Classyfarm in aziende zootecniche campione che allevano razze bovine, caprine e ovine a rischio di erosione genetica;
- selezione di un set minimo di indicatori *animal-based*, ambientali e gestionali utili a descrivere complessivamente il livello del benessere degli animali allevati con metodi estensivi;
- schede semplificate per la raccolta dei parametri da valutare entro ciascun indicatore;
- soglie/parametri di riferimento minimi per la valutazione del benessere.

Il programma di ricerca da attuarsi, si propone di mettere a punto e validare in condizioni di allevamento estensivo di diverse specie animali protocolli semplificati per la valutazione del benessere animale in linea con il dettato normativo (Decreto Legislativo 146/2001 recante Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti).

Di particolare interesse risulta la selezione di allevamenti con presenza di razze autoctone, in quanto poco studiate sotto il profilo scientifico e per le quali sono poco o per nulla noti gli intervalli ottimali dei parametri di benessere. Le conoscenze che verranno acquisite potranno essere utili per: verificare quali impegni limitano attualmente l'accesso al sostegno pubblico per i modelli volontari basati su Classyfarm, sia nell'ambito dell'Ecoschema 1 livello 2 che nell'ambito dell'intervento SRA_30 "Benessere animale" del PSR 2023/2027, relativamente alle specie ammesse a sostegno dalla Regione Lazio nell'ambito dell'intervento, per gli allevamenti che detengono razze a rischio di erosione genetica (Bovino Maremmano, pecora Sopravissana, capre autoctone del Lazio - Grigia Ciociara, Bianca Monticellana, Capestrina e Fulva), oltre che a proporre eventuali specifici impegni da sostenere in futuro con specifico riferimento sia alle specie già ammesse, sia per quelle attualmente escluse dalle misure sul Benessere Animale.

Termini e condizioni di svolgimento:

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il entro 18 mesi dalla sua attivazione e potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 3

Coordinamento ed esecuzione dell'attività

Coordinamento:

L'attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:

- per ARSIAL: dott.ssa Alessandra Macciocchi.
- per IZS-LT: dott. Giorgio Saralli.

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta.

Per l'esecuzione delle attività vengono identificati i seguenti referenti:

- per IZS-LT: dr.ssa Tiziana Galli, dirigente veterinario in servizio presso la UOT Lazio Sud – Sezione di Latina, e la dr.ssa Cristina Roncoroni, dirigente

Veterinario in servizio presso la UOSD Accettazione Centralizzata e Servizi Interdisciplinari – Sede di Roma.

Per le attività richieste a IZS-LT è prevista la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia in virtù della apposita convenzione operativa stipulata (di cui alla determinazione direttoriale n. 310/RE del 11.05.2023) i cui rapporti saranno curati dai medesimi responsabili, avvalendosi anche della collaborazione di personale all'uopo individuato/arruolato da DAFNE, al quale è consentito l'accesso alle aree di lavoro dello stesso IZS-LT, sotto la supervisione del personale di coordinamento.

Art. 4

Assenza di oneri di progetto

La collaborazione si intende a titolo gratuito e la presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e di IZS-LT.

Art. 5

Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

Art. 6

Proprietà ed utilizzazione dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, con l'obbligo di notiziare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi

scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale dipendente assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL.

Art. 9

Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC.

Art. 10

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti si danno atto che la presente convenzione, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal ARSIAL con apposizione di contrassegno.

Art. I I **Norme finali**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra IZS-LT e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per ARSIAL
Il Dirigente dell'Area ATQ
(dott. Claudio Di Giovannantonio)

Per IZS-LT
Il Commissario Straordinario
(dott. Stefano Palomba)